

DIRETTIVE

DIRETTIVA 93/8/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

recante modificazioni della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie, ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽²⁾, modificata dalla direttiva 92/39/CEE⁽³⁾, prevede che le prove di migrazione possano essere eseguite o sui prodotti alimentari o su simulanti dei prodotti alimentari, allorché la direttiva 82/711/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ impone di svolgere le prove di migrazione unicamente su simulanti dei prodotti alimentari, a meno che sia stato adottato ufficialmente il metodo di analisi in base al quale è possibile stabilire il livello di migrazione nei prodotti alimentari; che tale divergenza può ostacolare la corretta applicazione delle direttive e che va pertanto eliminata;

considerando che l'uso crescente dei forni a microonde rende necessario stabilire nuovi criteri specifici di prova;

considerando che per eliminare le divergenze esistenti è necessario sopprimere la facoltà degli Stati membri di adottare norme nazionali per le prove di temperature elevate;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 82/711/CEE è così modificata:

1) l'articolo 2 e l'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

* Articolo 2

I tassi complessivi e specifici di migrazione dei costituenti dei materiali e oggetti di cui all'articolo 1 dentro o sopra i prodotti alimentari o simulanti dei prodotti alimentari non devono superare i limiti stabiliti dalla direttiva 90/128/CEE della Commissione⁽⁵⁾ e da ogni altra direttiva specifica in materia.

Articolo 3

1. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e di temperatura prevedibili nell'uso reale.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata dalla GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.